

XVIII.

TORNATA DEL 23 GENNAIO 1888

Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per l'abolizione dei tribunali di commercio — Approvazione della proposta del ministro della guerra d'inversione dell'ordine del giorno, dopo osservazioni del senatore Pierantoni e schiarimenti del presidente — Discussione del progetto di legge: « Modificazioni agli articoli 82, 86, 93, 96, 158 a 160 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito » — Dichiarazioni del ministro della guerra ed osservazioni dei senatori Ferraris, relatore, Pierantoni, Guerrieri-Gonzaga e Lampertico — Approvazione di tutti gli articoli del progetto — (Assume la presidenza il vicepresidente Ghiglieri) — Discussione del progetto di legge: « Ordinamento dell'istruzione secondaria classica » — Considerazioni del senatore Tabarrini, relatore — Chiusura della discussione generale — Discorso del senatore Pierantoni sull'art. 1 — Esito della votazione del progetto di legge per l'abolizione dei tribunali di commercio.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 25 pom.

Sono presenti il ministro guardasigilli ed il ministro della guerra; più tardi intervengono il ministro dell'istruzione pubblica ed il presidente del Consiglio.

Il senatore, segretario, CORSI L. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per l'abolizione dei tribunali di commercio, già discusso ed approvato per articoli, nella precedente tornata.

Prego il signor senatore segretario Malusardi di fare l'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Malusardi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte per quei signori senatori i quali non avessero ancora deposto il loro voto.

Incidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno richiederebbe la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Disposizioni intese a promuovere i rimboscamenti;
2. Consorzi d'acqua, a scopo industriale.

Ma, non essendo presenti, nè il ministro di agricoltura, industria e commercio, nè quelli delle finanze e dei lavori pubblici, che devono sostenerne la discussione, perchè trattenuti alla

Camera dei deputati, se il Senato non fa opposizione, si invertirà l'ordine del giorno.

Si potrebbe dunque passare alla discussione del terzo progetto di legge intitolato: « Ordinamento dell'istruzione secondaria classica ».

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro della guerra ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Poichè sembra che il ministro della pubblica istruzione debba ancora presentare al Senato una tabella per la discussione del disegno di legge riguardante l'istruzione secondaria classica, io pregherei il Senato di voler accordare la precedenza al progetto iscritto al n. 4 dell'ordine del giorno, e cioè alle modificazioni ad alcuni articoli del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io comprendo il dritto che hanno le assemblee legislative di variare l'ordine del giorno, ma l'esser costretti in tema di tanta importanza a non poter leggere neppure le relazioni del Ministero, è cosa altamente dolorosa.

Ogni giorno noi ci apparecchiamo a discutere quelle leggi, che hanno la precedenza nell'ordine del giorno; e può avvenire che alcuni colleghi non intervengano alla seduta, perchè non prevedono la discussione di alcuni progetti di legge, che riceverebbero un esame speciale. Non adduce l'inversione dell'ordine del giorno grave danno ai nostri lavori?

Oggi accade questo danno: invece di discutere la legge sull'insegnamento classico, si passa oltre e si discuteranno le modificazioni al reclutamento dell'esercito.

Io credo che il Senato potrebbe preferire un giorno di riposo, anzichè procedere alla discussione di progetti di legge, sui quali manca lo studio necessario delle relazioni. Vi hanno argomenti di tanta importanza che il più provetto senatore ha bisogno di raccoglimento per esaminarli.

PRESIDENTE. Faccio osservare al senatore Pierantoni che il Senato ha sempre usato una certa deferenza agli impegni che i ministri hanno innanzi all'altro ramo del Parlamento,

deferenza che è anche una cortesia parlamentare. Osservo poi, che il ministro di agricoltura e commercio è impegnato alla Camera in una discussione che ha avuto principio prima di oggi; quindi maggior ragione di invertire il nostro ordine del giorno, per dare la preferenza a quei progetti che possono essere sostenuti dai ministri i quali non hanno impegni nell'altro ramo del Parlamento.

Del resto io sono agli ordini del Senato, ma mi sembra che contro l'impossibile non si possa andare.

Se non vi sono osservazioni in contrario, si intende accettata la proposta del ministro della guerra d'invertire l'ordine del giorno.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni agli articoli 82, 86, 93, 96, 158 a 160 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito » (N. 17).

PRESIDENTE. Si passa dunque alla discussione del progetto al n. 4 dell'ordine del giorno:

« Modificazioni agli articoli 82, 86, 93, 96, 158 a 160 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito ».

Domando all'onorevole ministro della guerra se desidera si discuta il disegno di legge nella forma proposta da lui, oppure accetta gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando insistentemente che la discussione si apra sul disegno di legge ministeriale, e ne dirò le ragioni.

Nel disegno di legge che è sottoposto alle vostre deliberazioni, non si erano dal Ministero proposte modificazioni all'art. 120 della legge vigente, articolo che contempla il ritardo alla chiamata alle armi dei giovani che sono iscritti di leva, ma che sono in pari tempo iscritti ai corsi universitari.

La maggioranza dell'Ufficio centrale, di sua iniziativa, ha creduto di trattare e proporre un'aggiunta a questo art. 120, per la quale verrebbe esteso agli allievi delle missioni il privilegio di cui godono attualmente i giovani iscritti alle università.

Non occorrono molte parole per dimostrare al Senato come questa aggiunta rivesta un carattere d'ordine politico, e impegni non sola-

mente la responsabilità del ministro della guerra, ma ben anche quella dei suoi colleghi degli esteri, di grazia e giustizia e della marina, e dell'intero Gabinetto.

Onde a nome del Ministero devo fare al Senato una dichiarazione esplicita al riguardo.

Il Governo del Re non crede che sia questo il momento opportuno di risolvere questa questione.

Se l'opportunità si presenterà - e credo che nessuno voglia negare dover essere il miglior giudice di questa opportunità il Governo - se tale opportunità, dico, sarà per presentarsi, il Ministero stesso, se lo crederà utile nello interesse dello Stato, presenterà un apposito progetto di legge al Parlamento.

Fatta questa dichiarazione, io vorrei pregare gli onorevoli proponenti dell'articolo aggiuntivo di ritirarlo; e ciò nel loro stesso interesse, perchè la questione rimarrebbe per tal modo impregiudicata; laddove, sollevata in questo momento, essa potrebbe per avventura pregiudicare l'avvenire.

Senatore FERRARIS, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS, *relatore*. Non so se io possa parlare a nome di tutti i senatori i quali compongono la maggioranza dell'Ufficio centrale, giacchè quello fra i nostri colleghi che la completerebbe o formerebbe non può ora esprimere il suo avviso; parlando tuttavia come porta il mio ufficio, credo dover anzitutto raccogliere una parola dell'egregio ministro della guerra.

Egli disse che è nell'interesse stesso dei proponenti di lasciare la questione impregiudicata.

I proponenti - lo dichiaro in modo preciso e nella forma più assoluta - non hanno, onorevole ministro, alcun interesse. Essi, considerando le condizioni e l'interesse del nostro paese nelle regioni lontane dell'Oriente, hanno creduto, credono ancor opportuno che il Governo ed il Parlamento portino tutta la loro attenzione sopra la condizione dei missionari, in rapporto ai nostri concittadini, che si trovano in quelle regioni.

Tuttavolta, la questione viene ora presentata dall'onorevole signor ministro sotto altro speciale punto di vista; esso dice che la proposta, come noi abbiamo già riconosciuto, tocca

e solleva una questione d'indole, che può essere eminentemente politica; essere quindi opportuno di studiare se sia questo il momento per risolverla; aggiunge che di questa opportunità convenga lasciar giudice il Governo.

Io credo di interpretare l'intenzione dei miei colleghi inchinandoci a queste due dichiarazioni dell'onorevole ministro, vale a dire che la questione potendo presentare un dubbio di opportunità, di questa opportunità, in certe circostanze speciali, come quelle che ora si verificano, debba essere lasciato giudice il Governo stesso.

A me preme, prima di far le dichiarazioni che sto per emettere, a me preme di accertare quello che risulta dalle parole stesse dell'onorevole ministro; che, cioè, la questione, già risolta da una formale proposta del Governo, nel 1885, sollevata per due volte, nel seno di tre dei nostri Uffici, presenta molti elementi per essere affrontata e risolta in modo consentaneo all'opinione, ai concetti, ai sentimenti che hanno dato origine alla proposta, e giustificano l'opinione, che ce l'ha consigliata.

Detto questo, se non vi sarà, come credo, opposizione per parte dei miei colleghi, e se nessuno nel Senato crederà di far sua la nostra proposta come emendamento, noi non abbiamo nessuna difficoltà di dichiarare che, preso atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro della guerra, l'Ufficio non insiste, per quanto ad esso riguarda sulla sua aggiunta all'art. 120 della legge attuale.

Senatore GUERRIERI-GONZAGA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUERRIERI-GONZAGA. Io sono contento delle dichiarazioni che il ministro della guerra ha esposte per rimandare l'esame di questa questione ad un momento più opportuno.

Quindi io non ho intenzione di entrare nello esame dell'argomento. Ma l'onorevole nostro relatore dell'Ufficio centrale ha accennato l'indole del progetto di legge che il nostro ministro della guerra avrebbe promesso per un momento opportuno. Credo che egli abbia oltrepassato, sull'indole di questa promessa e di quel progetto di legge, il pensiero del Governo.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

Senatore GUERRIERI-GONZAGA. Il pensiero del

Governo, se io ho ben inteso, è di ristudiare la questione; di esaminare se il risolverla potesse essere nell'interesse dello Stato secondo le opportunità dell'avvenire. Verificandosi queste due cose il Ministero presenterà un progetto di legge, il quale credo non farà sue le disposizioni di quell'articolo aggiuntivo che era stato proposto dal nostro Ufficio centrale. Il Ministero presenterà allora, spero, dei provvedimenti, che meglio di quelli presentati dal nostro Ufficio centrale si accordino col servizio obbligatorio eguale per tutti i cittadini, e che non turbino i principî fondamentali della nostra politica ecclesiastica e dei nostri rapporti col Vaticano.

Detto questo non ho altro da aggiungere in questo momento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Ieri io aveva dichiarato all'onor. ministro della guerra che se oggi fosse venuta in discussione la proposta fatta dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, io l'avrei combattuta.

L'avrei combattuta per il rispetto del sistema di separazione dello Stato dalla Chiesa; per mantenere incolumi i principî inconcussi del nostro diritto pubblico, il cui acquisto ci costò lungo tempo e lunga fatica. L'avrei combattuta per la impossibilità pratica, perchè quella proposta non avrebbe potuto ricevere esecuzione.

Io conosco, e tutti i miei colleghi conoscono meglio di me, l'argomento delle missioni.

Esse possono trovare protezione dal Governo negli Stati dove la Chiesa è confusa col principato, ove il ceto sacerdotale è istrumento di regno, ovvero là dove vige ancora il sistema dei concordati!

Io fui uno dei più zelanti oratori nell'altro ramo del Parlamento a chiedere l'obbligo generale del servizio militare per i seminaristi.

Il privilegio che ora si vorrebbe introdurre non gioverebbe allo Stato e nemmeno alla buona cerna di sacerdoti. Una quantità di giovani che non scelgono ora l'ufficio di sacerdoti, potrebbe essere avviata per il sacerdozio, sol perchè sarebbe ammessa ad una eccezione dalla legge.

La Chiesa non avrebbe vantaggio dal favore, perchè a 21 anno il seminarista non trova an-

cora la determinazione alla vita delle missioni, che richiede grande apparecchio.

Molti credono importanti le missioni; io credo che lo Stato laico deve rispettare la coscienza religiosa così degli Italiani come degli altri popoli. Si lascino vivere i selvaggi coi loro riti e pensare come vogliano, chè essi non hanno nè mente, nè cuore adatti al cristianesimo.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Io non potrei consentire con osservazioni che ho testè udite; ma, dopo le dichiarazioni del ministro della guerra così esatte, così precise, mi pare che non si debba sollevare ora una discussione di merito, sia pure per difendere lo emendamento proposto dall'Ufficio centrale.

Quindi per mia parte rinuncio ora ad esprimere quei pensieri i quali pure mi sembra che potrebbero meritare l'attenzione del Senato, e prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro della guerra.

Senatore FERRARIS, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS, *relatore*. Non è per entrare nella discussione di una proposta, che fatta dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, non forma più, pel momento, materia di discorso, che io ho chiesto di parlare; ma per chiedere al Senato di volermi permettere che, considerata la posizione in cui ci ha messo la dichiarazione del ministro della guerra, io dica, che noi non abbiamo potuto udire se non se con qualche senso di dispiacere le censure (e non posso usare altra parola) che con tanta superflua gravità di parole si sono fatte al nostro sistema.

Se noi avessimo avuto in animo od avessimo neppur sospettato che o i principî fondamentali del nostro diritto pubblico, come parve ad uno degli onorevoli preopinanti, oppure tutte le conquiste che si sono fatte in materia di separazione tra lo Stato e la Chiesa, come parve ad altro, si trovassero menomamente offesi dalla nostra proposta, noi non avremmo potuto nemmeno concepirla.

Non posso quindi pretermettere dal pregare tutti gli onorevoli colleghi a volersi convincere, che la proposta fu dettata da considerazioni, ed era accompagnata da speciali garan-

zie, le quali non solo salvano nel modo più assoluto ed i principî fondamentali del nostro diritto interno e quella separazione tra lo Stato e la Chiesa, che il Governo custodisce così gelosamente, ma che anzi avrebbero potuto avere per effetto di farli riconoscere da chi sembra talora volersene allontanare.

Questo io dico, e proclamo, non per nostra discolpa, ma per spiegazione del concetto della nostra proposta.

Il Senato vede facilmente che, dopo le dichiarazioni fatte a nome dell'Ufficio centrale, non potrei nè in nome mio nè in quello della maggioranza dell'Ufficio stesso, venire a discutere e a rivendicare la nostra proposta dalle accuse di cui sarebbe stata fatta segno, ma affermo che, qualora fosse aperta la discussione in merito, non ci sarebbero mancati argomenti per restituire noi e la nostra proposta in quella sede, che valesse a farne apprezzare, non che la giustizia, l'utilità nell'interesse generale.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, la discussione si farà sopra il disegno di legge, quale l'ha presentato l'onor. ministro della guerra.

Le altre modificazioni che l'Ufficio centrale propone, verranno mano a mano nella discussione degli articoli.

Prego i signori senatori segretari di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del disegno di legge.

(V. stampato N. 17).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si procede alla discussione degli articoli.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Art. 1.

Agli articoli 82, 86, 93, 96, 158 159 e 160 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato col regio decreto del 17 agosto 1882, n. 956 (serie 3^a) sono sostituiti i seguenti:

Art. 82. — Gli iscritti, di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei, devono presentarsi al Consiglio di leva prima che proceda alla chiusura delle sue operazioni.

Quando non siano dichiarati idonei sono rimandati alla prima ventura leva, nella quale, sussistendo motivi d'inabilità, possono nuovamente chiedere la visita all'estero, ed essere anche rimandati alla leva successiva; con obbligo di presentarsi all'esame del Consiglio rispettivo, a meno che non siano affetti da taluna delle deformità di cui all'articolo 48; nel qual caso, senza bisogno di rimandi, il Consiglio potrà pronunziarne la riforma con le norme stabilite dal regolamento.

Art. 86. — Va esente dal servizio di 1^a e di 2^a categoria ed è assegnato alla 3^a l'iscritto che si trova in una delle seguenti condizioni:

1. Unico figlio di padre vivente;
2. Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni;
3. Figlio primogenito di padre entrato nel 70° anno di età;
4. Figlio unico di madre tuttora vedova;
5. Figlio primogenito di madre tuttora vedova;
6. Nipote unico di avolo che non abbia figli maschi;
7. Nipote primogenito di avolo entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;
8. Nipote unico di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi;
9. Nipote primogenito di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi;
10. Primogenito di orfani di padre e madre;
11. Fratello unico di sorelle nubili orfane di padre e madre;
12. Maggior nato di orfani di padre e madre se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 93;
13. Ultimo nato di orfani di padre e madre quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero precedente;
14. Iscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizioni di prendere il servizio militare, salvo che ad uno fra i fratelli competa la esenzione per altro titolo.

Le assegnazioni nei casi anzidetti, eccettuato quello di cui al n. 14, devono essere richieste

con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali sono accordate.

I diritti all'assegnazione alla 3ª categoria, stabiliti dal presente articolo e dai successivi articoli 87 e 88, devono essere acquisiti e perfetti nel giorno che sarà stato fissato dal ministro della guerra per l'apertura della sessione della leva, alla quale gl'iscritti prendono parte.

I suaccennati diritti che non siano stati esposti dagli iscritti nel giorno del loro arruolamento, potranno tuttavia essere validamente invocati e comprovati avanti al Consiglio di leva fino alla chiusura della sessione della leva alla quale essi concorrono.

Art. 93. — Nello stabilire il diritto di un iscritto all'assegnazione alla 3ª categoria debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

1. I membri di essa che sono ciechi di ambi gli occhi, sordo-muti o cretini;

2. Quelli che, per mostruosa struttura o per fisici difetti, non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

3. Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

4. Quelli mancanti di un braccio o di una mano;

5. Quelli che, condannati a pene criminali sieno detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici, decorrendi dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'iscritto all'assegnazione suddetta.

Art. 96. — Il sottufficiale, caporale o soldato ascritto all'esercito, ove non abbia procurato ad un fratello tuttora vivente l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, ha diritto, in tempo di pace, al passaggio alla 3ª categoria, quando posteriormente al suo arruolamento, per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia, anche a mente dell'art. 93, sia egli venuto a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia, per effetto delle quali, se concorresse alla leva, avrebbe diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.

Il diritto al passaggio alla 3ª categoria, per il titolo di cui ai numeri 3, 5, 7, 9, 10 e 12 dell'art. 86, non spetta al militare qualora abbia un fratello maggiore.

È modificazione nel senso del presente articolo la morte di alcuno dei membri della famiglia del militare, ovvero la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia stessa sia da considerarsi come non esistente per applicazione dell'art. 93 della legge stessa.

Sono però considerati anche quale modificazione nello stato di famiglia agli effetti suindicati, il passaggio a seconde nozze della madre del militare ed il legale riconoscimento o la legittimazione di figli naturali.

Il passaggio alla 3ª categoria ottenuto dal militare equivale ad assegnazione alla categoria stessa, ed è quindi soggetto alla deduzione prescritta dall'art. 89 ogni qualvolta si tratti di applicare l'art. 87 ai fratelli del militare cui è stato accordato tale passaggio.

Si riterrà come avvenuta dopo l'arruolamento la circostanza determinante il diritto che si verificasse tra il giorno fissato per l'apertura della sessione della leva alla quale il militare concorre e quello stabilito pel suo arruolamento innanzi al Consiglio di leva, o quello anche dell'effettivo suo arruolamento nella leva stessa, se questo sia stato ritardato per cause non ad esso imputabili.

Il passaggio alla 3ª categoria deve essere domandato dal militare interessato e richiesto inoltre, con atto autentico, dai membri della famiglia a favore dei quali è accordato.

Gli ufficiali di complemento che dopo la loro nomina ad ufficiali siano venuti a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia sopraccennate, possono ottenere di far passaggio col loro grado alla milizia territoriale.

Art. 158. — I renitenti che si presentano spontanei, o che vengono arrestati, devono, dal Consiglio di leva del circondario, a cui per ragione di leva appartengono, essere esaminati e, qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare, essere arruolati ed assegnati alla categoria che per la sorte del numero sarebbe ad essi spettata al tempo della leva, e, se alla 1ª categoria, inviati subito sotto le armi, salvo che provino che, qualunque sarà per essere l'esito del giudizio a cui verranno sottoposti pel reato di renitenza, abbiano diritto di essere assegnati alla 3ª categoria, a norma delle prescrizioni contenute nel successivo art. 160.

Essi saranno quindi denunciati all'autorità

giudiziaria, la quale procederà contro i medesimi in conformità dei seguenti articoli 159 e 161.

I Consigli di leva provvederanno perchè siano cancellati dalla lista dei renitenti i deceduti e quelli che dopo il loro arresto o la loro spontanea presentazione saranno stati arruolati.

Art. 159. — I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno, dal giorno della dichiarazione di renitenza, incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena del carcere da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti col carcere da un mese ad un anno. Sono puniti col carcere da uno a sei mesi se presentati spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza; e col carcere estensibile a tre mesi se presentati spontaneamente infra l'anno.

Le pene in quest'articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui saranno condannati i renitenti ascritti alla 1^a categoria verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato.

Art. 160. I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati, qualora al tempo della loro leva avessero avuto diritto all'assegnazione alla 3^a categoria, possono ottenere di essere assegnati a tale categoria, purchè però non vi si opponga il fatto di altre assegnazioni alla categoria stessa godute da fratelli durante la loro renitenza.

I renitenti condannati non godono il beneficio di poter essere assegnati alla 3^a categoria se, oltre di avervi avuto diritto al tempo della loro leva, non si trovino nella condizione di poter aspirare a tale beneficio per lo stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo sussistente al tempo del loro arruolamento.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sul recluta-

mento del regio esercito coordinandolo con le disposizioni della presente legge e con quelle relative alle altre modificazioni allo stesso testo unico state approvate con la legge del...

Senatore TORRE F. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TORRE F. L'Ufficio centrale propone una modificazione a questo articolo, onde rendere più chiara la redazione dell'articolo stesso.

L'emendamento sarebbe il seguente:

« Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, coordinandolo colle disposizioni della presente legge e con quelle relative alle altre modificazioni all'attuale testo unico, che fossero state approvate con leggi promulgate prima o contemporaneamente alla presente ».

PRESIDENTE. Prego l'onor. Torre di mandare al banco della Presidenza la nuova redazione dell'articolo.

Leggo l'art. 2 come è stato nuovamente redatto.

(V. *infra*).

Domando ora all'onor. signor ministro della guerra se accetta questa modificazione di redazione all'art. 2.

BERTOLÉ-VIALE, ministro della guerra. Accetto.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'art. 2 così modificato:

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, coordinandolo con le disposizioni della presente legge e con quelle relative alle altre modificazioni dell'attuale testo unico che fossero state approvate con leggi promulgate prima o contemporaneamente alla presente.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'art. 2 così modificato.

Chi lo approva è pregato di sorgere.
(Approvato).

Questo progetto di legge si rimanda alla votazione a scrutinio segreto.

Essendo presente l'onor. ministro della pubblica istruzione, si procederà ora alla discussione del progetto di legge iscritto al n. 3 dell'ordine del giorno intitolato: « Ordinamento dell'istruzione secondaria classica ».

Giacchè di questo progetto di legge ho l'onore

di essere relatore, prego il signor vicepresidente Ghiglieri a volermi sostituire nella presidenza.

(Il vicepresidente senatore Ghiglieri assume la presidenza).

Presidenza del Vicepresidente GHIGLIERI.

Discussione del progetto di legge: « Ordinamento dell'istruzione secondaria classica » (N. 4).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge per l'ordinamento dell'istruzione secondaria classica.

Prego il signor ministro dell'istruzione pubblica a voler dichiarare se non ha difficoltà a che la discussione si apra sul progetto di legge modificato dall'Ufficio centrale.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Nell'ultima adunanza dell'Ufficio centrale, alla quale ho assistito, mi sono messo di accordo col medesimo su quelle modificazioni che il mio disegno poteva consentire; quindi accetto che la discussione si apra sul progetto di legge modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Allora si dà lettura del progetto di legge modificato dall'Ufficio centrale.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge il progetto.

(V. stampato N. 4).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore TABARRINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TABARRINI, *relatore*. Sebbene nella breve relazione, che precede questo disegno di legge, si renda ragione delle idee dell'Ufficio centrale sopra le diverse disposizioni della legge medesima, pure credo non inutile premettere

alla discussione che ne farà il Senato alcune brevissime considerazioni.

Coloro che si aspettavano da questo disegno di legge un riordinamento compiuto della istruzione secondaria classica, avranno avuto una grande delusione leggendo le disposizioni che il ministro ha presentato al Senato. Il signor ministro ha creduto che non fosse questo il momento di mettere in questione tutto lo stato presente delle nostre scuole secondarie, ma solamente di proporre alcune disposizioni reputate necessarie al loro migliore andamento e progresso.

Di questo non solamente l'Ufficio centrale gli dà lode, ma nel lavoro che egli ha fatto sopra le idee dell'onor. signor ministro, si è sforzato anche di semplificare il suo disegno di legge, escludendo tutto quello che non aveva attinenza diretta alle vere necessità presenti alle quali si voleva provvedere.

L'onor. signor ministro ha fatto ragione in parte ai concetti dell'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale non ha ostinazione nelle sue idee; esso brama unicamente che la legge riesca a soddisfare tutti i bisogni ai quali è diretta, ed ha perciò concordato alcune transazioni che verranno man mano svolgendosi coll'andare innanzi nella discussione degli articoli.

All'Ufficio centrale era sembrato che, per escludere affatto ogni questione didattica, ogni questione di qualità e di quantità di insegnamenti, fosse conveniente di ridurre il disegno di legge che ci sta sotto gli occhi ad una semplice legge amministrativa, la quale provvedesse a tre dei principali bisogni per i quali il ministro richiedeva solleciti provvedimenti.

Primo, l'equiparazione dei carichi delle provincie e dei comuni nel concorso da prestare all'istruzione secondaria.

Questo era un bisogno d'antica data, tante volte fatto sentire anche in Parlamento, e che non aveva mai avuto soddisfazione.

In alcune regioni, comuni e provincie sono affatto esonerati da ogni partecipazione alle spese per scuole secondarie; in altre, contribuiscono disugualmente.

Le disparità sono grandissime, e noi crediamo che il ministro abbia fatto opera saggia e giusta, a perequare anche questa parte di pubblici carichi.

Il secondo bisogno era quello di avere una legge sola che governasse l'istruzione secondaria. Ed anche questo fine è raggiunto ora che si estende l'applicazione a tutto il Regno di quel titolo della legge che va sotto il nome del conte Casati, che riguarda l'insegnamento secondario.

Terza necessità era quella di aumentare gli stipendi degli insegnanti così nei ginnasi, come nei licei.

Questa necessità da gran tempo sentita, non aveva mai avuto altro che piccole soddisfazioni negli aumenti dei decimi che erano stati fatti qualche anno fa.

Ma questo piccolo sollievo era insufficiente. Il personale degli istituti secondari continuava ad essere scontento, e pareva veramente che con quegli stipendi male si provvedesse alle prime necessità della vita nei tempi che corrono.

Il signor ministro nel suo disegno aveva aumentato fino ad un certo punto le cifre antiche e fatto un miglioramento di certo apprezzabile negli stipendi dei professori.

L'Ufficio centrale ha creduto che questo non fosse sufficiente e proporrebbe una misura più larga; ma questo aumento da noi proposto incontrando difficoltà, nel ministro delle finanze, (e non è arduo immaginare quali difficoltà dovevano sorgere nei momenti presenti per ogni aggravio del bilancio) il signor ministro della pubblica istruzione non ha potuto consentire.

Considerata peraltro la gravità della materia, tra l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro si è venuti ad un accordo; e certo gli stipendi come risulteranno dalla tabella che sarà sottoposta alla deliberazione del Senato, avranno non solo un notevole miglioramento su quelli

del tempo passato, ma avranno un lieve miglioramento anche sopra quelli stabiliti nella tabella ministeriale.

Queste cose ho creduto di dover dire al Senato unicamente per circoscrivere, quanto sia possibile, la discussione; giacchè, se noi entriamo nelle questioni del numero, della distribuzione e della natura degli insegnamenti, difficilmente potremo cavare un costrutto dalle nostre discussioni, inquantochè le opinioni sopra questi argomenti sono tanto disparate e tanto poco concordate, che appunto per questa ragione abbiamo creduto che il ministro abbia fatto opera prudente a contenere il disegno di legge nei limiti nei quali esso è contenuto, e che l'Ufficio centrale non ha creduto di oltrepassare.

Queste cose dette, io non ho altro da soggiungere.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola la discussione generale è chiusa e si procede alla discussione degli articoli. Si rilegge l'articolo primo.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Art. 1.

L'istruzione secondaria classica è data nei Ginnasi e nei Licei. Il Liceo si divide in tre classi, il Ginnasio in cinque. Quando il Liceo è unito al Ginnasio ha una sola direzione rappresentata dal preside. La direzione del Ginnasio separato dal Liceo è affidata ad un insegnante di nomina ministeriale.

La qualità degl'insegnamenti, l'ordine e i limiti loro, saranno determinati con regolamento, udito il Consiglio superiore dell'istruzione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo 1.

L'onorevole senatore Pierantoni ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Ho obbedito alla raccomandazione che a noi ha fatto l'onor. relatore: di non chiedere troppo all'onor. ministro Coppino. Propongo un semplice emendamento all'articolo 1. Esercitando il diritto parlamentare di svolgerlo, non posso prescindere da alcune osservazioni generali.

Lo dico senza reticenza: mi assale un sentimento d'intimo dolore pensando che dopo 30 anni dalla Costituzione del Regno d'Italia, quando la questione scolastica, ch'è diventata questione sociale, s'impone a tutti i paesi civili, il Governo ci venga a chiedere piccoli provvedimenti, che pure lasciano incerta la sorte di questa legge, specialmente per quel che riguarda la questione finanziaria dei comuni.

Ai comuni ogni giorno si promette una legge regolatrice della condizione delle loro finanze, e mentre questa legge è come il lumicino della fata che più s'insegue e meno si raggiunge, il Governo propone alla spicciolata leggine, che peggiorano sempre più il bilancio della cosa comunale, come se alla fine o prenda lo Stato, o prenda la provincia od il comune, non sia uno solo il contribuente, il popolo italiano.

Meno male se questi oneri trovassero un corrispettivo nella certezza che la sorte dei nostri figli sarà assicurata e che l'Italia dall'indirizzo scolastico presente avrà una generazione forte nell'ordine morale ed intellettuale, robusta nella vita fisica.

Io invece debbo deplorare una seconda contraddizione, in cui oggi sorprendo l'onor. ministro della pubblica istruzione, ricordando il manifesto di riforme promesso al paese nel discorso della Corona e questo disegno di legge.

In quel manifesto egli promise tali istituzioni di riforma scolastica da ricondurre la generazione nostra alle fonti della vita e del pensiero nazionali senza bisogno di codice punitivo. Oggi invece l'onor. ministro, lo dice l'autorevole relatore della legge, propone un disegno di legge, pel quale, vivendo immobile, lontano dall'aura nuova dei tempi, nulla concede di tutto quello che si addimanda a chi nei Consigli della Corona rappresenta il motore e il regolatore della cultura nazionale.

Io per tanto debbo essere obbediente alle condizioni parlamentari, perchè comprendo la impossibilità di condurre su nuove vie l'indirizzo della pubblica istruzione solo dentro una assemblea conservatrice. Pur dovendo rimanere nel campo trincerato in cui il proponente ci chiuse con la sua legge, invito il ministro a discutere, se, mentre crede e pensa che questa legge provvede soltanto ai tre obbiettivi indicati nella relazione: perequazione di cariche; unificazione dell'organismo delle scuole e migliora-

mento delle condizioni degli insegnanti; essa davvero non contenga una nuova dichiarazione della onnipotenza del regolamento. L'onor. relatore, il senatore Tabarrini, non crede che sia nascosto nella bandiera spiegata un grande contrabbando, come andrò dimostrando?

Onorevoli colleghi, voi sapete che la unificazione italiana si compì per la egemonia piemontese. Al Piemonte si andarono associando con vita nuova gli altri Stati italiani che morirono per rinascere a vita migliore. E le leggi del Piemonte divennero leggi italiane, salvo lievi modificazioni. In fatto di pubblica istruzione accadde lo stesso.

Le leggi scolastiche dei Governi luogotenenziali, delle dittature, de' commissari regi, sanzionano poche discrepanze di disposizioni al tipo unico di legge, che prese il nome dal senatore Casati. Quella legge era dettata da condizioni storiche o tradizionali e da grandi bisogni locali.

Forte era in Italia il sentimento dell'unità nazionale; ma nella materia dell'insegnamento pubblico disparati erano i sistemi vigenti nella penisola, perchè il sistema della scuola, lo insegnano i sociologi, è intimamente connesso alla forma politica del Governo.

Il Piemonte dal 1844 si era andato separando dal predominio degli ordini ieratici. Per la robusta fibra del popolo, per la provvidenza di un patriziato, che sentiva la gloria della patria, e per la dinastia regnante, che mantenne intatta la tradizione del valore delle armi, e sentì il dovere delle classi dirigenti di accostarsi alle classi popolari; quel paese, seppe energeticamente preparare la riforma scolastica. Ivi il sistema monastico e la delegazione della funzione educativa dello Stato alla Chiesa dopo il Concilio di Trento cessarono con la istituzione del sistema rappresentativo, che determinò anche la fondazione di un Ministero della pubblica istruzione.

Altre erano le condizioni degli Stati italiani. La Toscana, mite per virtù d'animo e per governo paterno, ricca delle tradizioni popolari del medio evo e del Rinascimento, aveva potuto mantenere negli ordini scolastici la teorica del lasciar fare e del lasciar passare, la regola della domanda e della offerta negli ordini del pensiero, per cui mancava l'azione dello Stato come moderatore e regolatore dell'insegnamento pubblico

e si faceva luogo alla libera concorrenza dei privati e delle corporazioni. Si aggiungeva in quel paese una bontà popolana ed un rispetto per i venerandi uomini che promossero le scuole normali e gli asili d'infanzia: ed al certo non si può negare che il riordinamento dell'Università pisana fu una delle buone opere compiute in un tempo in cui gli altri sovrani d'Italia temevano l'azione del pensiero scientifico.

Invece nell'antico reame di Napoli, dove la dinastia era diventata una reggenza austriaca, erano vissuti potenti fino all'ora della rivoluzione francese i frastagliamenti e le giurisdizioni feudali. Triste, tristissima era la condizione dello insegnamento pubblico; basti il ricordare che il Genovesi, il quale la prima volta lesse una lezione in lingua italiana, fece una grande novità.

Per quanto ricca e potente era in quella parte d'Italia la tradizione classica della Grecia, ed ammirata la tradizione degli studi giuridici, (perchè quel paese lottò immensamente per distruggere la feudalità e le preeminenze sacerdotali restituendo la potestà principesca), pure l'insegnamento pubblico era quasi abbandonato.

Esisteva nelle provincie soltanto lo insegnamento medio; e la reazione del 1849 aveva sostituito all'insegnamento laico, quello de' seguaci di Calasanzio e del Lojola.

Ricordo ancora il giorno in cui, nella mia terra natale, giunse l'ordine della venuta dei gesuiti. Con grande scaltrezza politica i rappresentanti del comune, supplicando il confessore del Borbone, che era dell'Ordine del Calasanzio, per cui si era fondato un edificio scolastico in Chieti, ottennero il vantaggio di far sostituire ai gesuiti i padri delle Scuole pie. Per tali condizioni di cose, le leggi scolastiche pubblicate dagli uomini eminenti che furono regolatori della pubblica istruzione nei Governi provvisori, salvo lo studio di poche modalità, erano leggi straniere non proporzionate alle condizioni dei tempi.

Prendo un solo esempio per esprimere con chiarezza il mio pensiero. L'uso della lingua francese era quasi generale nelle classi sociali del Piemonte, vuoi per continuità di frontiera con la Francia, che per la medesimezza di vita politica, che il Piemonte teneva con la Savoia; tanto che il nostro Statuto ancora ricorda, per

la differenza di lingue e di razze, l'uso della doppia lingua nelle discussioni parlamentari. Invece a Napoli l'insegnamento del francese e di altra lingua viva era appena coltivato dal ceto patrizio, che è descritto dal Parini nell'immortale poema. Il legislatore lo introdusse nella scuola.

La legislazione piemontese diventò italiana. Da quel tempo in poi i regolamenti capovolsero le leggi e ne svolsero o modificarono le sanzioni. Sono note le attinenze costituzionali tra il potere legislativo ed il potere esecutivo. Il potere esecutivo ha il semplice diritto di fare un regolamento una volta tanto per l'esecuzione delle leggi, dentro i confini determinati dallo Statuto; ossia deve fare regolamenti che non sospendano l'esecuzione delle leggi, che non ne dispensino dall'osservanza. Così reca l'art. 6 dello Statuto. Invece, e qui peccarono tutti, mancò il potere ispettivo, operoso nell'assemblea legislativa.

I Consigli legislativi della patria, assorbiti da magnanimi problemi politici, quali la piena integrità della nazione, la liberazione di Venezia e di Roma, poco attesero alla tutela dell'insegnamento pubblico. I ministri, ispirati certamente dall'amore proprio, credendo di poter fare e di saper fare, abusarono siffattamente del potere regolamentare che la raccolta delle circolari, dei regolamenti, e delle lettere ministeriali costituisce, cito una frase di Francesco De Sanctis, un peso degno della groppa di un cammello.

Ecco, o signori, uno dei volumi che contiene soltanto una parte dell'opera cancelleresca del Ministero dell'istruzione pubblica. Tanta varietà dipese dalla vicenda degli uomini di diversa coltura e di diverse tradizioni, che si assisero nei Consigli della Corona. Ora era il naturalista, ora il fisiologo, ora il letterato, ora il giurista o l'economista, spesso l'uomo politico che prese il Ministero della pubblica istruzione, senza alcuna preparazione. Sotto la colluvie dei regolamenti, la legge diventò simile ad un'isola sprofondata nel mare, su cui si addensano le onde dell'oceano.

Oggi l'onorevole ministro che chiede di unificare le leggi e di non sollevare la questione didattica, come se questa non fosse l'anima che dà vita ad ogni organismo scientifico, chiede la potestà di derogare alla legge esistente, vo-

lendo sostituire all'arbitrio regolamentare una delegazione di potere.

Richiamo l'attenzione del Senato sulla seconda parte dell'art. 1, la quale reca: « la qualità degli insegnamenti, l'ordine, ecc. ».

Io prego l'onorevole ministro e il relatore, che interpreta il pensiero del Senato, di dirmi che cosa intendono con le parole « qualità degli insegnamenti »; io non le comprendo.

La qualità dell'insegnamento la fa il maestro.

Che significano le parole: « l'ordine ed i limiti loro saranno determinati con regolamento »? Una delegazione di potestà legislativa all'onorevole ministro, inconciliabile col nostro dovere, con i principî che già ricordai discutendo altre leggi d'insegnamento!

La legge Casati e tutte le altre leggi pubblicate dai diversi Governi provvisori mantengono la distinzione d'insegnamento di primo e di secondo grado, le diverse materie che compongono l'uno e l'altro insegnamento. Infatti gli articoli 189, 190 e 191 recano:

« L'insegnamento è di due gradi, e viene dato in stabilimenti separati.

« Per il primo grado nello spazio di cinque anni, per il secondo in quello di tre.

« Gli insegnamenti del primo grado sono i seguenti: La lingua italiana (e la francese nelle provincie dove è in uso tal lingua) ».

Questo insegnamento è rimasto lettera morta con la cessione della Savoia.

« La lingua latina,

« La lingua greca,

« Istituzioni letterarie,

« L'aritmetica,

« La geografia,

« La storia,

« Nozioni di antichità latine e greche ».

Il legislatore di quell'epoca non parlò mai della *qualità* degli insegnamenti ora riposti nella mente dell'onorevole ministro.

Gli insegnamenti del secondo grado sono:

« La filosofia,

« Elementi di matematica,

« La fisica e gli elementi di chimica,

« La letteratura italiana (e la francese nelle provincie dove è in uso tal lingua),

« La letteratura latina,

« La letteratura greca,

« La storia,

« La storia naturale ».

Ora io domando: che cosa intese fare il ministro proponendo nella legge un articolo diverso dagli articoli vigenti? Abolire, accrescere o qualificare gl'insegnamenti prescritti?

In nome di tutti i padri di famiglia, nel quale numero io pure sono iscritto, desidero sapere se il regolamento, che l'onorevole Coppino intende di fare, debba variare la legge. Se si vuole variarla, poco esattamente si dice che nulla si vuol toccare, e sono certo che colla prudenza vostra, onorevoli colleghi, indicato il pericolo nell'art. 2, farete buon viso alla prima parte del mio emendamento, per la quale non si permette al ministro di fare un regolamento diverso da quello che deve provvedere alla esecuzione della legge. Lo stesso emendamento sanzionerebbe che il ginnasio da cinque anni fosse ridotto a quattro.

In una seconda parte, maggiori cose addimando al Senato. Dopo di aver proposto di sopprimere le parole: « la qualità degli insegnamenti, l'ordine e i limiti loro saranno determinati con regolamento, udito il Consiglio superiore dell'istruzione », vorrei aggiunta la disposizione che gli insegnamenti ordinati dalla legge siano mantenuti, ma che un regolamento da non essere mutato se non quando una nuova legge darà un nuovo diritto regolamentare al Ministero, divida le dette materie in *obbligatorie* e in *facoltative*. Propongo infine poi che questa divisione sia fatta in modo da rispondere alla misura della minore e maggiore potenza dell'ingegno umano. Onorevoli colleghi, l'antropometria indica le proporzioni dei corpi umani. Il senatore Torre, nostro collega, vi può dire quale sia la media e quale la massima potenza dello sviluppo fisico umano.

La sociologia, la psicologia, dicono inoltre che diversa è la potenza dell'ingegno umano fra i bambini, che non siano idioti o malaticci e che pochi sono gli ingegni privilegiati, che a guisa di aquile volano sopra gli altri.

Io seguirò il metodo sperimentale, che oggi è la riprova di tutte le scienze, e coll'aiuto degli studi degli altri popoli e delle deliberazioni dei Consigli igienici e scolastici degli altri paesi, cercherò di dimostrare che occorre un grande rinnovamento nella scuola per le mutate condizioni del vivere nostro politico.

Il fanciullo moderno non è più l'embrione di quell'uomo, che il Taine disse che nasceva *suddito e cristiano* nella società sotto l'antico regime.

La società nostra non è più fondata sopra l'architettura dell'antico regime, per cui la regalità, confederata colla Chiesa, era al vertice e il sacerdozio occupava il primo grado; l'ordine patrizio e feudale gli stava daccanto per potenza di privilegi; e il ceto borghese, che lottava a distruggere i privilegi della potestà feudale, serviva le altre classi. Il popolo non aveva cure, non veri diritti.

Oggi noi abbiamo chiamato all'amplesso del diritto e della redenzione tutte le plebi e lo Stato è diventato popolare. Per il mutato ordine sociale l'antica tradizione della scuola classica può esistere ridotta con la mirabile legge della divisione del lavoro, e deve cessare l'opera dannosa e perniciosa dello spostamento delle classi derelitte, alle quali si impone un ordine di studi, che non reca la speranza di un avvenire meno infelice, a cui si promette di salire ai primi gradini sociali, mentre rimangono incerte del domani, disingannate, quasi pentite di non avere preferito l'emigrazione od il lavoro manuale al fallace invito della scuola borghese.

Onorevoli colleghi, in questo argomento il cuore detta qualche cosa cui bisogno di dare libero il passo. Voi siete tutti rappresentanti del patriziato o della borghesia togata, uscite quasi tutti da quel metodo scolastico privilegiato dei tempi, in cui i ceti popolari erano molto trascurati dai Governi passati. Ricordatevi che voi rappresentate la selezione dei vecchi sistemi pedagogici.

A me stringe il cuore per un affanno angoscioso quando viaggiando per le terre d'Italia ritrovo i miei compagni di scuola in umili condizioni: poveri cancellieri, costretti a copiare ed a registrare sentenze, modesti agenti di finanze, segretari di amministrazioni, commessi di negozi, uffiziali di pubblica sicurezza, impiegati di ferrovie, e di altri miseri uffici, i quali ricordano tutti, che passarono lunghi anni nelle scuole medie ed universitarie e vivono dediti a cure che loro male rendono di che provvedere ad un tozzo di pane. Spesso imputano l'avvilimento doloroso all'indole degli studi, ai molti anni che vissero nella scuola, nell'università,

per il conquisto di una laurea su cui è scritto: miseria ed abbandono.

Se io dimostrerò che questo danno è conseguenza dell'ordine vigente degli studi, se dimostrerò che questo ordine di studi era proprio dei soli borghesi grassi, dei patrizi, a cui non mancavano beni di fortuna per attendere alle cure dello spirito e della erudizione, e che oggi è follia pretendere che tutti siano eruditi, perchè il mondo delle idee è così aumentato, onde sul claustro del monaco e sopra il gabinetto dello scienziato si agitarono il genio di Stephenson e del Volta e la febbrile operosità delle macchine e de' negozi che mutarono gli ordini sociali, si dovrà dire che non sia più onesta una legge, la quale a tutti impone studi contrari alla natura della propria vocazione, alle supreme necessità della vita, e che bisogna riaccostarsi alla legge dell'offerta e della domanda nell'esercizio e nella disciplina del pensiero nazionale.

Si pensò di assicurare la libertà per tutti, ma si dimenticò la libertà delle vocazioni naturali, nelle quali è riposta l'energia dei caratteri, e che possono mettere fine alla mediocrità, che ne affoga.

Questo problema, che non è scritto negli articoli della legge, io lo discuterò ampiamente; a voi toccherà la responsabilità di lasciarlo indeciso.

Molto mi dorrà, se il primo Corpo legislativo dello Stato vi passerà sopra oblioso dell'ansia del paese che da lunghi anni aspetta la riforma dell'insegnamento classico.

Lo dico schiettamente: non par vero che noi italiani, i quali rinnovammo la vita nazionale della nostra patria, che fu la educatrice di tutte le genti, e che viviamo sul suolo in cui vissero gli antichi Romani, che, conquistando la Grecia, divennero conquistati dalla coltura greca; noi, che al momento della liberazione di Roma promettemmo alle nazioni civili nuova azione di vita sociale, siamo noncuranti della restaurazione del pensiero nazionale, ed accettiamo una specie di sonno, in cui si acquieta la questione scolastica.

Il Senato si rassegna a votare la potestà piena non del solo ministro Coppino, ma di chiunque altro sarà portato sopra gli scudi delle maggioranze parlamentari al governo della coltura nazionale, di disporre delle qualità, dell'ordine

e dei limiti degli insegnamenti senza alcuna determinazione di legge.

Io darò, e per forza di sentimento, e per intimo studio della verità della cosa, grande importanza al mio tema, e vi chiedo scusa anticipata per l'arditezza della mia parola, chè questo solo ambisce e vuole: che il Senato discuta la questione sociale della scuola.

Ho proposto in primo luogo di abbreviare il corso del ginnasio, facendolo di quattro anni invece che di cinque, e dico le ragioni della proposta.

Chiedete a tutti i medici, a tutti gli igienisti, nonchè ai sociologi, la differenza che corre tra l'indole e la mente del fanciullo di altri tempi, e la mente e l'indole del fanciullo moderno.

L'antico costume, se così si può chiamare l'uso corrotto della società, di cui Paolo Ferrari ha fatto la commedia nella *Satira e Parini*, aveva creata una grande separazione del marito dalla moglie; era allora quasi disonorante la parola di *sposo* ed i fanciulli erano abbandonati ad un precettore, che per lo più era un prete.

Isolati e tenuti lontani da tutte le ipocrisie della società, perchè molto allora si doveva nascondere allo sguardo dei figli, i favoriti della fortuna crescevano solitari, inconsci del grande movimento delle idee, costretti alla educazione classica ed alla pompa degli usi esteriori.

Allora il signorino cresceva azzimato, mellifluido e fiacco; ma dell'ignoranza ispirata dal prete educatore faceva subito espiazione quando, presentato nel gran mondo, si ravvolgeva nei vizi dei saloni dorati, nella vita delle cortigiane.

La letteratura classica era quella del rumore accademico, uscito da quella « fanciullaggine eterna », come il Baretti chiamò l'Accademia degli Arcadi, che ancora vive e fiorisce in Roma.

E allora il cervello pigro, isolato dal mondo, governato dal paterno regime, ci dava uomini mogi mogi, pecori, come dice Giuseppe Giusti nella satira: *I semoventi e gli immobili*. Il popolo era legato alla gleba.

I nuovi pensieri e l'agitazione delle plebi che scossero l'isolamento, in cui l'Italia era caduta dopo il 500, quando aveva risuscitato i numi e i savi della Grecia e di Roma, e si era eclissata nel mondo, furono influenza ed azione straniera, opera della rivoluzione francese.

La nuova vita, prodotta dalla scoperta del-

l'America, le grandi agitazioni della riforma religiosa, la politica e le lotte di egemonia delle grandi monarchie militari, sorte sullo sfascio del feudalismo politico, non avevano esplicazione in Italia. Tali avvenimenti erano estranei alla vita nostra di servitù politica.

La Riforma ebbe pochi martiri, che si rifugiarono in Aidelberga, a Ginevra, a Londra, a Lione, cercandovi l'asilo della libertà della fede, mentre tirannie indigene e straniera avevano fatta dell'Italia la *terra dei morti*.

Breve fu la durata della rivoluzione francese. Lotta titanica cui seguì la restaurazione politica e religiosa, e colla restaurazione tornò il predominio dei frati; e rivisse il sistema pedagogico delle corporazioni religiose, che rifletteva la immagine della vita del chiostro: il lavoro comandato, la ricreazione insufficiente, la immobilità nelle sale di studio, il reggimento monacale, il sacrificio delle forze vitali dell'anima e dello spirito per il consiglio ascetico cristiano della mortificazione della carne.

Fu grande fortuna, o signori, che i Governi d'Italia fossero ferocemente reazionari, perchè il laicato, trovando il clero fatto istrumento delle tirannie politiche per i vincoli dei Concordati, ruppe una guerra vigorosa alla scuola del clero.

La nostra vita civile tanto fu vita seria, di persecuzioni e di ardimenti, che diè uomini, impavidi di fronte all'ira del Governo, i quali seppero essere magnanimi ribelli (per ripetere una frase del Machiavelli) e fondare la scuola del libero insegnamento, giusta resistenza nell'ordine delle idee al dispotismo politico e religioso.

Questa scuola preparò la generazione che doveva compiere il trionfo del principio unitario sotto la valorosa dinastia di Casa Savoia.

Sfasciato l'antico regime, finiti i Governi paterni o tirannici, l'arte della pedagogia era difettiva nel nostro paese, nè di ciò è da sentire vergogna. Un popolo che deve acquistare prima la vita di nazione non ha tempo da preparare il modo di vivere.

Per questo difetto di tradizioni il Governo cercò nei popoli vicini un sistema di educazione, come se la scuola fosse un meccanismo che si può prendere in prestito dallo straniero.

Posso leggere un breve brano della relazione della legge Casati per dare la prova di quello che ora affermo.

L'autore di quella legge, che vige con poche modificazioni in ogni parte del Regno, disse:

« Tre sistemi principali si offrivano da abbracciare: quello d'una libertà piena ed assoluta, la quale come in Inghilterra esclude ogni ingerenza governativa; quello, in cui, come nel Belgio, è concesso agli stabilimenti privati di far concorrenza cogli istituti dello Stato; quello infine praticato in molti paesi della Germania, nel quale lo Stato provvede allo insegnamento non solo con istituti suoi propri, ma ne mantiene anco la direzione superiore, ammettendo però la concorrenza degl'insegnamenti privati con quelli ufficiali ».

Il sistema inglese, che aveva svolgimento in Toscana, non piacque. La lotta tra il partito cattolico ed il partito liberale, la concorrenza dei due partiti politici del Belgio non rispondeva alle contingenze della vita nostra, che aveva ed ha nel Papato il suo nemico.

Quel sistema permetteva al sacerdozio, impegnato nell'amore delle cose terrene, sicchè se stesso guasta e la società corrompe, di riprendere l'antico dominio nello Stato.

Il sistema tedesco-germanico fu adottato, quando l'istessa Germania, che aveva esaurita la forza del suo apparecchio intellettuale, si preparava al rinnovamento politico. Adottato il sistema tedesco, in cui si credeva di avere conciliato l'azione dello Stato con il diritto dei privati, la legge fu esplicita con la regola della uniformità e dello accentramento governativo.

Era poi possibile quel sistema tra noi? Il Piemonte offriva un terreno adatto, perchè vi dominava l'accentramento francese, che aveva dato buoni frutti per la grande concordia del principato col popolo, nonchè la tradizione militare che i principi di Savoia avevano saputo mirabilmente mantenere colla loro diplomazia e col valore, cercando l'accrescimento del territorio tra mezzo la secolare rivalità della Francia e dell'Austria. Grandi punti di raffronto esistevano fra la destinazione della monarchia piemontese e quella prussiana. Voi lo sapete - ammaestrati come siete nella storia - che la Casa di Savoia esercitò nella redenzione italiana la stessa azione che la Casa Hohenzollern tenne nei destini tedeschi. Nel rimanente le cose andavano diversamente: mancava all'educazione

pubblica la forza che viene dalla Chiesa riformata, mancava quella dovizia di tradizioni, che da Lutero in poi fece la gloria delle scuole tedesche. Fra noi il laicato era poco preparato alla instaurazione della scuola popolare e media; ed il clero, in generale, digiuno di scienza, sospettato ed anche impedito dalle gerarchie vescovili, dal dissidio necessario nella storia italiana tra il Papato e lo Stato, era impari alle nuove destinazioni dello studio italiano. La finanza era strema per le guerre combattute e per la nuova preparazione delle ultime guerre di emancipazione.

La facile imitazione tedesca da parte di un popolo, il quale aveva ancora bisogno di mettersi il cerchio per camminare e di rifare la sua educazione, e la povertà degli uomini e delle idee, trovarono uno strano contrasto nella superbia dei programmi.

Francesco De Sanctis, il quale aveva veduto e studiato la scuola di altri, nello studio critico sopra il Petrarca, ben lo disse: « Entriamo nelle nostre scuole, la facciata è magnifica, è la enciclopedia. Là dentro sta tutto lo scibile, ma ridotto in pillole, meccanizzato a domande e risposte. Più vasto è l'orizzonte, meno seri e meno profondi sono gli studi. Appunto perchè vogliamo abbracciare troppo, rimaniamo nel campo di un vuoto ideale, cioè a dire dell'indeterminato, del superficiale, del provvisorio, del luogo comune, dei mezzi giudizi. Niente possiamo approfondire, niente assimilarci e far cosa nostra: troppo siamo incalzati e distratti da tanta molteplicità e varietà. Non vi è una base larga e stabile su cui s'innalzi l'edificio, non vi è subordinazione; tutto è staccato, tutto fragile ».

Quale è inoltre il difetto maggiore della soverchia massa delle materie sanzionate nell'insegnamento? Questo: che non si seppe ripartirle a seconda delle vocazioni, e dividerle secondo la mirabile legge della divisione del lavoro, talchè, tolto allo ingegno di obbedire alla propria vocazione, si toglie al giovane desioso di studio di apparecchiarsi bene ad una delle molteplici ripartizioni dello scibile umano. Eppure gli uomini che tali leggi discutono non sono che i rappresentanti di questa divisione del lavoro.

Io, per esempio, in materia di letteratura, dovrò dare la palma all'onorevole Coppino; ma

posso dubitare ch'egli conosca la legislazione ed il diritto pubblico del paese.

Per la chimica, riconosco il merito pienissimo dell'onor. senatore Cannizzaro; ma dubito che sia competente per altri studi. E se l'uno e l'altro non avessero raccolto le loro cure a singolare obbietto, non avrebbero il nome di eccellenza, nè gli onori che hanno meritato.

I nostri antichi padri, quando il pensiero non avea invenuti tanti rami di scienza, avevano precetti di pedagogia belli di eterna bellezza; dicevano: *Mens sana in corpore sano, et pluribus intentus minor est ad singula sensus.*

Questi due teoremi dettati dalla Grecia e dalla latinità furono l'arte pedagogica di quelle due nazioni che rappresentano nella storia del mondo la primavera del pensiero e della forza dell'uomo nella filosofia, nell'arte, nella politica, l'energia della prima forza dell'intelletto dell'uomo, liberato dal giogo teocratico.

A questi due principî la scienza pedagogica moderna intende di ricondurre la scuola; essendo teoremi, sono dettati dalla natura medesima, perchè accade nella vita dello spirito quello che accade nella vita animale. Come non ogni stomaco assapora ogni vivanda, così non ogni cervello gusta tutti gl'insegnamenti. Io a tali regole intendo che si debba ricondurre l'ordinamento scolastico moderno, e mi fo difensore della causa della verità e dell'avvenire di quella gioventù che tanto amo e mi comprende, tra la quale vivo e mi rinfanco.

L'onor. mio amico, il senatore Costa, l'altro ieri mi disse: abbia l'onor. Pierantoni un po' più di fede nella gioventù. Quella esortazione a me suonò superflua, perchè la fede nella gioventù la sento vivissima, chè la gioventù è come primo raggio del sole sul monte della vita. Rispondo oggi al cortese collega che dopo la fede vengono la speranza e la carità. Ed io invoco la speranza che il Senato voglia pensare ai giovani ed avere carità per i medesimi.

Se l'onor. presidente me lo permette, chiedo pertanto di continuare il mio discorso nella seduta di domani essendo cotesto un argomento grave, a cui di già il Senato dà la benevola attenzione, di cui sa dare esempio, ed io nel trattarlo vorrei arrecarvi tutta la pienezza delle ragioni che richiede, persuaso che, se noi non faremo uscire il problema didattico e sociale dai concetti e dai regolamenti del Ministero e

non lo raccomandiamo alla coscienza del paese, prepareremo un'epoca dolorosa di disillusioni e di rampogne.

Io porto convinzione che il potere ispettivo del Parlamento reca questa utilità: mentre dà al paese consigli ed esortazioni, ne riceve vita e calore. Qui conviene considerare la tribuna nazionale come un centro da cui si dipartono raggi di luce che vadano ad illuminare l'orizzonte, a riscaldare le zolle, ove sono germi di idee, che possono svolgersi ed arrecare frutti utilissimi.

PRESIDENTE. Se il Senato non ha difficoltà, la continuazione del discorso dell'onor. senatore Pierantoni sarà rinviata alla seduta di domani.

Prego i signori senatori che per avventura non avessero ancora votato di accedere alle urne.

La votazione è chiusa.

Si procede allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Resultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per l'abolizione dei tribunali di commercio:

Votanti	84
Favorevoli	79
Contrari	5

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 3:

I. Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per modificazioni agli articoli 82, 86, 93, 96, 158 a 160 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Ordinamento dell'istruzione secondaria classica;

Disposizioni intese a promuovere i rimboscamenti;

Consorzi d'acqua a scopo industriale.

La seduta è sciolta (ore 5 e $\frac{3}{4}$).